



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- VISTA** la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, *sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli*;
- VISTA** la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, *concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità* e, in particolare, l'articolo 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- VISTO** l'art. 128, comma 1, del predetto *Codice*, che determina gli importi minimi per la stipula dei contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- VISTE** in particolare, le lettere a) e b) al comma 1, del citato articolo 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- VISTI** i commi 3 e 4 del citato articolo 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;
- VISTA** la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri;
- RITENUTO** di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato articolo 128 del *Codice*, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;



DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1 dell'articolo 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
 - euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
 - euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

IL MINISTRO